



COPIA

COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO

DELIBERAZIONE N. 8/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IUC (Imposta unica comunale) - componente TARI (Tassa rifiuti)
Approvazione regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta

*L'anno duemilaQUATTORDICI addì TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 19,00 nella
Residenza Comunale.*

Convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio dell'Ente.

All'appello risultano:

		presente	assente
1	BORASIO Paolo	Si	No
2	COLLETTI Gianluca	Si	No
3	CANEPARI Riccardo	Si	No
4	PASINO Chiara	Si	No
5	SCIUTTO Elio	Si	No
6	TRAVERSO Valentino	Si	No
7	BELLEN Ilenia Fiammetta	Si	No
	Totale	7	0

Presiede il Presidente del Consiglio, Sig. Valentino Traverso, il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr. Vincenzo SCIBETTA, con le funzioni previste dall'art.97, comma 4/a del D.Lgsvo 18/8/2000 n.267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA cla relazione dell'Assessore al Bilancio, Rag. Gianluca Colletti, su invito del Presidente;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

« *Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore* »

VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013) e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO che la suddetta legge di stabilità conferma, per quanto riguarda la TASI e la TARI, la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997. In particolare il predetto articolo 52 alla rubrica "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni." così testualmente dispone:

- « 1. *Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*
2. *I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.*
3. – *omissis*
4. – *omissis*
5. *I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:*
- a) *l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;*
- b) *qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:*
- *omissis* – »

VISTI inoltre:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
- « 169. *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.* »
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 nonché l'art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 inserito dalla legge di conversione 2 maggio 2014 n. 68 i quali hanno disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione al 31 luglio 2014;

VISTO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone:

« A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. »

VISTI i pareri ai sensi dell'art.49 – 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" circa la regolarità tecnica nonché sulla regolarità contabile espressi sulla proposta di deliberazione e riportati come di seguito:

Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti, da parte del Segretario Comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Vincenzo Scibetta

Parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Daniela INTORCIA

A VOTI unanimi palesemente espressi:

DELIBERA

- 1) approvare il «Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale – IUC componente TARI (Tassa rifiuti) », allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa;
- 2) dare atto che copia della presente deliberazione:
 - a) sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
 - b) ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998;

IL PRESIDENTE
F.to Valentino Traverso

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Vincenzo Scibetta